

RAPPORTO
della Commissione della Legislazione
sul messaggio 19 luglio 1961,
concernente il ricorso del Comune di Camorino contro la dichiarazione
della pubblica utilità della fermata ferroviaria di Sant'Antonino
(del 1. giugno 1962)

Dietro istanza del Municipio di Sant'Antonino, il Consiglio di Stato con decreto 26 luglio 1932 dichiarava la pubblica utilità della fermata ferroviaria in quel Comune e ordinava il deposito degli atti in previsione dell'istituzione di un consorzio obbligatorio tra i Comuni interessati alla realizzazione della fermata e alla costruzione della sua piccola stazione.

In data 2 settembre 1932 la Municipalità di Camorino inoltrava ricorso al Consiglio di Stato, chiedendo l'esclusione di Camorino dal consorzio, subordinatamente una riduzione del contributo a suo carico.

Con risoluzione del 29 maggio 1934 il Consiglio di Stato respingeva il ricorso e faceva obbligo al Comune di Camorino di versare una volta tanto un contributo di Fr. 900,—, in applicazione dell'art. 31 bis della legge sui consorzi del 21 luglio 1913, disposizione che concede al Consiglio di Stato la facoltà di obbligare gli interessati a partecipare in equa misura alle spese occorrenti per eseguire un'opera di pubblica utilità, senza far luogo alla istituzione vera e propria di un consorzio, quando l'opera sia di proporzioni limitate.

Nel gennaio 1952 prendevano avvio e si concludevano nuove trattative tra il Municipio di Sant'Antonino e la Direzione delle FFS di Lucerna in vista della costruzione dell'attuale seconda stazione sita sul lato opposto della precedente, resasi necessaria in seguito alla costruzione di un secondo binario sulla linea Giubiasco-Cadenazzo.

Con lettera 29 gennaio 1952, la Direzione FFS comunicava al Municipio di Sant'Antonino che la costruzione del sottopassaggio pedonale e dei marciapiedi restava a carico delle FFS, le quali domandavano una partecipazione di Sant'Antonino alle spese della nuova stazione con un contributo di Fr. 7.000,—.

Il Municipio di Sant'Antonino scriveva il 3 febbraio 1952 alla Direzione FFS di Lucerna che il 3 gennaio 1952 l'Assemblea comunale aveva accettato il pagamento di un contributo unico di Fr. 7.000,—.

Dopo essersi in tal modo accordato con le FFS, il Municipio di Sant'Antonino inoltrava al Consiglio di Stato in data 21 aprile 1952 un'istanza per chiedere che fosse confermata la pubblica utilità della fermata ferroviaria già decretata nel 1934, in vista dell'istituzione di un consorzio obbligatorio per la nuova stazione.

Come si è detto, l'istanza parla di « confermare la decisione sulla pubblica utilità prolata nel 1934 », sollevando così la questione a sapere se la decisione del 1934 doveva ancora ritenersi valida anche per la seconda stazione oppure se con l'istanza del 21 aprile 1952 prendeva inizio una nuova, distinta procedura, basata su fatti assolutamente nuovi. La questione è giustamente e definitivamente risolta dal messaggio ora sottoposto al nostro esame, il quale pur sostenendo che l'Autorità chiamata a decidere sulla pubblica utilità sarebbe nel nostro caso lo stesso Consiglio di Stato e non il Gran Consiglio, riconosce tuttavia che il giudizio sulla pubblica utilità è pur sempre da rendere di nuovo, indipendentemente dal giudizio del 1934.

In seguito all'istanza 21 aprile 1952, il Consiglio di Stato con risoluzione 13 maggio 1952 ordinava al Municipio di Sant'Antonino di presentare gli atti con-

templati dall'art. 6 lett. a) b) e d) della legge sui consorzi. Questa risoluzione dichiarava erroneamente « confermata la pubblica utilità della fermata ferroviaria di Sant'Antonino », ripetendo i termini usati dall'istanza di Sant'Antonino. E' pacifico invece che l'art. 6, con la sua prima procedura d'ufficio, limita il Consiglio di Stato ad un esame circa la « presunzione » della pubblica utilità.

In ossequio alla risoluzione del Consiglio di Stato, il Municipio di Sant'Antonino inviava in data 23 gennaio 1953 al Consiglio di Stato gli atti richiesti e il Consiglio di Stato, in applicazione dell'art. 8, risolveva in data 27 gennaio 1953 di approvare gli atti presentati e ordinava il loro deposito presso la Pretura di Bellinzona per l'esercizio del diritto di ricorso.

Questa risoluzione veniva pubblicata sul Foglio ufficiale n. 9 del 30 gennaio 1953, dato che questa volta la procedura aveva carattere contraddittorio.

Si vogliono qui sottolineare le due fasi distinte della procedura, quella d'ufficio dell'art. 6 e quella contraddittoria dell'art. 8 della legge sui consorzi, per respingere subito l'eccezione sollevata dal ricorrente Comune di Camorino, secondo cui la procedura seguita dal Consiglio di Stato sarebbe da annullare già per il fatto che la risoluzione 13 maggio 1952 non era stata pubblicata sul Foglio ufficiale e tantomeno era stata comunicata al Municipio di Camorino. In realtà l'art. 6, appunto per la sua procedura soltanto preparatoria e svolgentesi unicamente tra Sant'Antonino e Consiglio di Stato, non imponeva quelle pubblicazioni e comunicazioni che invece furono fatte per la risoluzione 27 gennaio 1953.

In data 27 febbraio 1953 il Municipio di Camorino interponeva ricorso al Consiglio di Stato contro la risoluzione 27 gennaio 1953 chiedendo che fosse negata la pubblica utilità dei lavori da eseguirsi alla fermata FFS di Sant'Antonino e chiedendo in pari tempo che si prescindesse dalla costituzione di un consorzio, subordinatamente l'esclusione di Camorino dal consorzio e dal riparto spese.

Il Consiglio di Stato, invece di sottoporre il ricorso 27 febbraio 1953 di Camorino al Gran Consiglio, con risoluzione 13 ottobre 1955 affermava in modo del tutto errato nei suoi considerandi che « la pubblica utilità riconosciuta dal ricorrente nel 1934 doveva evidentemente essere confermata in questa seconda procedura » e risolveva: « La pubblica utilità della fermata è cresciuta in giudicato, il riparto spesa è approvato ed è dichiarata applicata la disposizione dell'art. 31 bis della legge sui consorzi ».

Questa volta, il Municipio di Camorino, in data 3 novembre 1955, ricorreva al Gran Consiglio contro la risoluzione del 13 ottobre 1955, chiedendo che fosse negata la pubblica utilità dei lavori da eseguirsi alla fermata FFS di Sant'Antonino nei suoi confronti, che si prescindesse dalla costituzione di un consorzio obbligatorio (subordinatamente che Camorino ne fosse escluso) e che Camorino fosse escluso dal riparto spesa.

Con il messaggio 19 luglio 1961 sottoposto ora al Gran Consiglio a dipendenza del ricorso 3 novembre 1955 di Camorino, il Consiglio di Stato solleva un problema di competenza, a sapere cioè quale autorità è chiamata a decidere sulla pubblica utilità dichiarata in virtù della legge sui consorzi e contestata dal ricorrente. L'art. 10 della legge sui consorzi prevede l'appellabilità al Gran Consiglio. Ma il Consiglio di Stato si chiede se non dovrebbe essere applicato l'art. 3 della legge di espropriazione, che prevede la competenza del Consiglio di Stato per opere dei Comuni, Patriziati, consorzi, ecc., la cui spesa non superi i Fr. 30.000,—. La contraddizione tra le due norme verrebbe risolta dal messaggio del Consiglio di Stato in virtù del principio *lex posterior derogat anteriori* invece del principio *lex specialis derogat generalis*. In realtà non si tratta di un contrasto tra due norme contraddittorie, le quali hanno invece un senso e una portata diversi.

L'art. 3 della legge di espropriazione si riferisce ad opere progettate da consorzi già costituiti, mentre il giudizio affidato dall'art. 10 della legge sui consorzi al Gran Consiglio ha per oggetto la giustificazione stessa, la necessità della costituzione del consorzio. Ecco perchè il problema della pubblica utilità difficil-

mente sembra potersi porre senza contemporaneamente sollevare il problema della giustificazione o meno di costringere un Comune od altro ente a partecipare a un consorzio.

Se è vero del resto che l'appellabilità al Consiglio di Stato renderebbe più sollecita la procedura, ci sembra però più equo, anche qualora rimanesse il dubbio di fronte al problema, permettere l'appellabilità al Gran Consiglio per meglio garantire l'esplicazione di una migliore difesa da parte dei Comuni o altri enti chiamati al consorzio.

La vostra Commissione ritiene pertanto che il Gran Consiglio debba entrare nel merito del ricorso.

Nel merito, il Consiglio di Stato propone che il ricorso di Camorino sia respinto, in applicazione dell'art. 29 della legge sui consorzi, norma che sancisce il principio dell'istituzione di consorzi per qualsivoglia opera di interesse pubblico. Secondo il Consiglio di Stato, l'opera progettata è e sarà di vantaggio anche per il Comune di Camorino, per cui appare giusto che partecipi alle spese.

La vostra Commissione è giunta alle stesse conclusioni, anche se non è rimasta indifferente al sistema usato dalla Municipalità di Sant'Antonino, la quale si è rivolta al Consiglio di Stato per chiedere il consorzio di altri Comuni, dopo aver creduto bene di concludere trattative con le FFS e dopo aver fatto votare dall'Assemblea comunale il contributo concordato con le FFS. Questo sistema non dovrebbe diventare una regola, poichè non sarebbe giusto tener all'oscuro gli altri Comuni, non facendoli partecipare alle discussioni preliminari nella ricerca di una migliore impostazione del progetto dell'opera di interesse pubblico. Anche altri Comuni avrebbero senza dubbio una parola da dire e suggerimenti in vista dell'opera progettata.

La vostra Commissione ha voluto effettuare un sopralluogo nella zona interessata a questo consorzio e ha constatato che effettivamente anche la seconda stazione di Sant'Antonino è di utilità per il Comune di Camorino. La frazione di Comelina dista dalla fermata in media km. 1,4; quella di Vignana di sopra km. 1,9. Per rapporto alla stazione di Giubiasco il percorso viene racciato di almeno 1 km. Basterebbe questa constatazione per giustificare il contributo di Camorino.

Tutto il discorso fin qui fatto riguarda naturalmente la questione della pubblica utilità, o meglio della giustificazione della partecipazione di Camorino al consorzio, rispettivamente al pagamento della spesa, problema di competenza del Gran Consiglio.

Al Consiglio di Stato spetta invece la competenza di fissare l'ammontare del contributo. Qualora il Gran Consiglio dovesse accogliere la proposta contenuta nel messaggio governativo, il Consiglio di Stato dovrà ancora procedere, con nuova risoluzione, alla fissazione del contributo.

Per le considerazioni anzidette la vostra Commissione propone che il ricorso 3 novembre 1955 del Comune di Camorino sia respinto e di conseguenza sia confermata la pubblica utilità dei lavori da eseguirsi alla fermata FFS di Sant'Antonino nei confronti del Comune di Camorino.

Per la Commissione della Legislazione :

A. Snider, relatore

Bordoni — Ghiringhelli — Giorgetti —

Induni — Lepori — Masoni — Tamburini.

